

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**Antonio Corbo** , **Giovanni Giacalone**,  
**Gianluca Grasso**, **Angelina-Maria Perrino**,  
**Valeria Piccone**, **Alessandra Bassi**



*Strutture di formazione decentrate della  
Corte di Cassazione*

**QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE  
ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE**

*La responsabilità civile dello Stato o dell'ente  
pubblico per fatto del dipendente, tra  
giurisprudenza penale e civile  
(a margine di Cass., ord. 5 novembre 2018, n.  
28079)*



**Segreteria Organizzativa:**  
presso la Corte di Cassazione  
Ufficio del Massimario  
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411  
e-mail: [formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it](mailto:formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it)

**ROMA, MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019**  
**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**AULA GIALLOMBARDO, ORE 14.30**

**Oggetto:** Il tema classico dell'estensione allo Stato e agli enti pubblici della responsabilità civile derivante da atti del dipendente pubblico, presidiata dall'art. 28 Cost., si va articolando, nella giurisprudenza più recente, su vari piani, non sempre coincidenti.

Se la *ratio* dell'estensione è comunemente ravvisata nell'esigenza di garantire al danneggiato il più agevole conseguimento del risarcimento del danno subito, propiziandone l'effettiva riparazione, sono tuttora discussi natura, presupposti e limiti della responsabilità dello Stato o del diverso ente pubblico.

Si è alternativamente inquadrata la responsabilità, difatti, come responsabilità obiettiva indiretta, disciplinata dall'art. 2049 c.c., oppure come responsabilità civile diretta, sussumibile sotto l'art. 2043 c.c. in base al nesso d'immedesimazione organica, quali che siano le mansioni espletate dal dipendente.

L'attenzione si è quindi spostata sui criteri di riferibilità all'amministrazione della condotta del dipendente. Ed è sull'identificazione di questi criteri che si registra qualche distonia tra la giurisprudenza penale e quella civile della Corte di legittimità.

La giurisprudenza civile richiede il nesso di occasionalità necessaria, che ricorre quando il dipendente non abbia agito quale privato per fini esclusivamente personali ed estranei all'amministrazione di appartenenza, ma abbia realizzato una condotta ricollegabile, anche solo indirettamente, alle attribuzioni proprie dell'agente. In quella penale è, invece, emerso un indirizzo almeno in parte diverso, che ravvisa la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando vi sia

sfruttamento, come premessa necessaria, dell'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche, e sia configurabile un non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni.

In questo frastagliato panorama s'inserisce anche l'orientamento in base al quale, ai fini dell'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non è indispensabile che quest'ultimo rivesta un ruolo di iniziativa o comunque determinante, essendo sufficiente che il medesimo ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la propria opera come se sussistesse una valida e impegnativa obbligazione dell'ente locale. In questo caso, si richiede al giudice di verificare se l'amministratore o il funzionario, prestando il loro consenso, abbiano assunto un impegno che, in presenza del relativo carico contabile e dell'attestazione della relativa copertura finanziaria, sarebbe stato idoneo a vincolare l'ente locale.

Di qui l'esigenza di approfondire la questione nel corso di un incontro che, a ridosso dell'udienza fissata dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ne sperimenti, nel proficuo confronto con l'Università, sia sul versante penale, sia su quello civile, la tenuta delle relative opzioni.

**Metodologia:** In considerazione della finalità dell'incontro, è previsto un dibattito tra esponenti dell'accademia e della Corte di Cassazione con riguardo sia alla prospettiva di diritto penale, sia a quella di diritto civile.

**Magistrati formatori responsabili**  
**Giovanni Giacalone e Angelina-Maria Perrino.**

**Programma**

**Ore 14.30**

**Aula Giallombardo**

**Presentazione dell'incontro**

**GIOVANNI GIACALONE E ANGELINA-MARIA PERRINO**

**Presiede**

**GIACOMO TRAVAGLINO**

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Illustra l'ordinanza interlocutoria**

**AUGUSTO TATANGELO**

CONSIGLIERE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Ne discutono**

**CARLO DE CHIARA**

PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**MASSIMO FRANZONI**

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA

**PIERO SILVESTRI**

CONSIGLIERE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**MARCO GAMBARDELLA**

PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE, TITOLARE DELLA CATTEDRA DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA.